

Roma lì, 21/12/2017

**Alle Aziende Associate**  
c.a. Direzione Personale  
**Alle Rappresentanze Sindacali**

## **CIRCOLARE N° 3/2017**

**OGGETTO: ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO**

### **Premessa**

A seguito delle modifiche introdotte allo Statuto, Fondenergia ha attivato l'adesione ai familiari fiscalmente a carico dei soggetti già iscritti al Fondo.

L'aderente fiscalmente a carico sarà titolare di una propria posizione individuale, distinta da quella dell'aderente principale (ad. es. del genitore o coniuge già iscritto a Fondenergia). I contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico possono esse dedotti dall'aderente principale, nel limite max. di euro 5.164,57 l'anno, tenendo conto di quanto già versato dallo stesso nel suo interesse: **attenzione non c'è il raddoppio della soglia di deducibilità.** Per ulteriori dettagli sulla fiscalità è opportuno consultare il Documento sul Regime Fiscale di Fondenergia all'indirizzo [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it)

Per l'adesione dei familiari fiscalmente a carico è previsto un costo di euro 15,00 che sarà applicato da Fondenergia al primo versamento contributivo eseguito a favore del neo aderente.

Nella seguente tabella abbiamo riepilogato, sinteticamente, le opzioni esercitabili dall'aderente fiscalmente a carico, sia nel caso di cessazione del rapporto associativo dell'aderente principale, che nel caso in cui l'aderente fiscalmente a carico perda tale qualifica.

**Quali opzioni può esercitare il familiare fiscalmente a carico se l'aderente principale cessa il rapporto con Fondenergia a seguito di Riscatto, Prestazione o Trasferimento ?**

RISCATTO	<b>NO</b>
TRASFERIMENTO PER PERDITA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL'ADERENTE PRINCIPALE	<b>NO</b>
CONTRIBUZIONE DIRETTA DALL'ADERENTE PRINCIPALE	SI
CONTRIBUZIONE DIRETTA DAL FISCALMENTE A CARICO (ADERENTE SECONDARIO)	SI
MANTENIMENTO	SI
ANTICIPAZIONE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE SE MINORENNE O SOGGETTO A TUTELA	SI
TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO FPA/PIP DOPO UN MINIMO DI DUE ANNI	SI

**Quali opzioni può esercitare il familiare fiscalmente a carico se perde la qualifica di fiscalmente a carico?**

RISCATTO	<b>NO</b>
CONTRIBUZIONE DIRETTA DALL'ADERENTE PRINCIPALE	SI
CONTRIBUZIONE DIRETTA DAL FISCALMENTE A CARICO (ADERENTE SECONDARIO)	SI
MANTENIMENTO	SI
ANTICIPAZIONE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE SE MINORENNE O SOGGETTO A TUTELA	SI
TRASFERIMENTO A SEGUITO ISCRIZIONE AD ALTRO FPN	SI
TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO FPA/PIP DOPO UN MINIMO DI DUE ANNI	SI
ALTRE CAUSE DI RISCATTO PER EVENTI CHE RIGUARDINO L'ADERENTE SECONDARIO (EX FISCALMENTE A CARICO)	SI

**Come aderire**

Prima dell'adesione, l'interessato deve acquisire e prendere visione dei documenti denominati:

- I. **Sezione I Informazioni chiave per l'aderente;**
- II. **La mia pensione complementare, versione standardizzata;**
- III. **Regolamento sulle modalità di adesione e partecipazione dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti a Fondenergia.**

Sul sito web [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it) sono disponibili tutti i documenti informativi del Fondo.

La procedura di adesione viene realizzata tramite il sito web di Fondenergia, senza l'assistenza di nessun collocatore. Nell'area riservata dei soggetti già aderenti a Fondenergia è stata attivata la sezione dedicata all'iscrizione dei familiari fiscalmente a carico. Pertanto gli interessati dovranno:

1. collegarsi all'area riservata dell'aderente principale e cliccare sul pulsante **Adesione Fiscalmente a carico** (in basso a sinistra);
2. compilare, stampare e sottoscrivere il **Questionario**, il **Modulo di adesione** ed il **Modulo di versamento contributi**;
3. eseguire il primo versamento contributivo a mezzo bonifico (importo min. euro 100,00) sul c/c di Fondenergia, come indicato sul Modulo di versamento contributi;
4. inviare a Fondenergia, via Giorgione 63, 00147 Roma, a mezzo Raccomandata AR, quanto segue:
  - ✓ il Questionario, il Modulo di adesione ed il Modulo di versamento contributi, debitamente compilati e sottoscritti;
  - ✓ copia del bonifico relativo al primo versamento contributivo eseguito a favore dell'aderente fiscalmente a carico;
  - ✓ copia della carta d'identità (o equipollente) dell'aderente principale
  - ✓ copia della carta di identità (o equipollente) dell'aderente familiare.

**L'iscrizione dell'aderente familiare decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.** Perfezionata l'iscrizione, l'aderente fiscalmente a carico riceverà il codice personale di accesso alla propria area riservata. In caso di compilazione inesatta o incompleta della modulistica, nonché in assenza del primo versamento contributivo, non sarà possibile perfezionare l'adesione del familiare fiscalmente a carico.

Entro 30 giorni dalla decorrenza dell'adesione a Fondenergia, gli interessati possono esercitare il diritto di recesso. Allo scopo dovranno inviare una comunicazione tramite Raccomandata A/R, da indirizzare a Fondenergia Via Giorgione 63, 00147 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [fondenergia@pec.net](mailto:fondenergia@pec.net)

Il Fondo provvederà a restituire l'importo versato, al netto del costo di iscrizione.

**Versamento contributi.**

Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l'importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell'aderente fiscalmente a carico, tuttavia ciascun versamento **deve essere di importo minimo non inferiore ad euro 100**. In occasione dei versamenti successivi al primo, gli interessati dovranno spedire a Fondenergia:

- I. il Modulo di versamento contributi, debitamente compilato e sottoscritto;
- II. la copia del bonifico relativo al versamento contributivo eseguito a favore della posizione dell'aderente fiscalmente a carico.

Fondenergia invierà annualmente, entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, opportuna comunicazione relativa al totale dei versamenti eseguiti a favore delle posizioni degli aderenti fiscalmente a carico.

In allegato troverete la copia del **Regolamento sulle modalità di adesione e partecipazione dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti a Fondenergia.**

Cordiali saluti

**Fondenergia**  
Il Direttore  
Alessandro Stori



**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE  
DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI A  
FONDENERGIA**

Approvato dal CdA del 24/2/17

Ultima modifica:=====



## 1. Oggetto

1.1 – Con il presente regolamento, Fondenergia dà attuazione alle disposizioni statutarie in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico degli iscritti.

## 2. Definizione

2.1 - Sono familiari fiscalmente a carico dell'aderente, i soggetti indicati nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni e/o integrazioni, alle condizioni ivi specificate, nonché ogni altro soggetto che dovesse essere equiparato agli stessi in base a disposizioni di legge. Di seguito si intende per **aderente**, il soggetto già iscritto a Fondenergia, mentre per **aderente familiare**, l'iscritto fiscalmente a carico dell'**aderente**.

## 3. Adesione

3.1 – L'adesione a Fondenergia dei familiari fiscalmente a carico avviene compilando l'apposito modulo di "Adesione per i familiari fiscalmente a carico", reperibile sul sito web del Fondo – [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it) –.

3.2 – Il modulo deve essere sottoscritto sia dall'**aderente**, che dall'**aderente familiare**. Nel caso di adesione di familiare minorenni o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal suo legale rappresentante (genitore o tutore), anche se coincidente con l'aderente principale.

3.3 – Il modulo compilato e sottoscritto deve essere trasmesso al Fondo a mezzo raccomandata a/r, unitamente alla copia:

- I. della carta d'identità (o equipollente) dell'**aderente**;
- II. della carta di identità (o equipollente) dell'**aderente familiare**;
- III. della contabile di bonifico del primo versamento a favore del Fondo;
- IV. del modulo di versamento contributi per **aderente familiare**.

3.4 – La compilazione inesatta o incompleta del modulo non consentirà di perfezionare l'adesione del familiare fiscalmente a carico. L'iscrizione dell'**aderente familiare** decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.

## 4. Autonomia della posizione ed esercizio delle prerogative individuali

4.1 – Il familiare fiscalmente a carico che aderisce al Fondo costituisce una propria posizione individuale, autonoma e distinta da quella dell'aderente principale.

4.2 – Nel caso in cui l'**aderente** cessi il rapporto di partecipazione con FONDENERGIA, l'**aderente familiare** a carico ha la facoltà di mantenere la propria posizione nel Fondo, anche in assenza di contribuzione.

## 5. Contribuzione

5.1 – I contributi in favore del familiare fiscalmente a carico possono essere versati dall'**aderente**, dal genitore del familiare fiscalmente a carico, diverso dall'**aderente**, nonché dallo stesso **aderente familiare**, se maggiorenne e non sottoposto a tutela, o dal tutore legale del familiare fiscalmente a carico, se questi è sottoposto a tutela.

5.2 – In occasione di ogni versamento, deve essere compilato e inviato a FONDENERGIA l'apposito modulo, congiuntamente alla copia del bonifico predisposto a favore di Fondenergia.

5.3 – Qualora l'**aderente** perda i requisiti di partecipazione a Fondenergia, questi può versare i contributi in favore dell'**aderente familiare**.

5.4 – Ciascun versamento in favore dell'aderente familiare fiscalmente a carico deve essere di un importo minimo non inferiore ad euro 100, la frequenza è libera.

5.5 – Ciascun versamento verrà investito nella posizione dell'**aderente familiare**, alla prima data di valorizzazione utile successiva all'acquisizione da parte del Fondo di tutte le informazioni necessarie alla riconciliazione.

## 6. Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico

6.1 – Nel caso in cui l'**aderente familiare** perda la qualifica di fiscalmente a carico, deve darne tempestiva comunicazione a FONDENERGIA. Nel caso si tratti di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, la comunicazione al Fondo deve essere effettuata dal legale rappresentante.

6.2 – Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 6.1, l'**aderente familiare**, ex fiscalmente a carico, può:

- mantenere la propria posizione individuale presso FONDENERGIA, anche in assenza di contribuzione;
- trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione al quale acceda in forza di un rapporto di lavoro presso un datore non associato al Fondo.

6.3 – Nel caso di mantenimento della posizione in Fondenergia, la stessa può continuare ad essere alimentata con i contributi versati dall'**aderente**, dal genitore del familiare fiscalmente a carico, diverso dall'**aderente**, nonché dall'**aderente familiare**, ex fiscalmente a carico, o dal tutore legale se questi è sottoposto a tutela.

## 7. Trasferimento

7.1 - È concesso all'**aderente familiare** di trasferire la propria posizione presso un altro fondo pensione al quale acceda in forza di un rapporto o, in alternativa, se sono decorsi almeno due anni dall'adesione, ad un'altra forma pensionistica complementare.

7.2 - In caso di **aderente familiare** minorenni, il trasferimento della posizione individuale avverrà senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

7.3 - Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione a FONDENERGIA.

## 8. Anticipazione e riscatti

8.1 – Al ricorrere dei presupposti di legge, l'**aderente familiare** può richiedere l'anticipazione della propria posizione. In caso di **aderente familiare fiscalmente a carico**, minorenni o sottoposto a tutela, la richiesta è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.

8.2 – Al ricorrere dei presupposti di legge, l'**aderente familiare** può richiedere il riscatto parziale o totale della propria posizione. In caso di **aderente familiare fiscalmente a carico**, minorenni o sottoposto a tutela, la richiesta è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.

8.3 – Non è ammesso il riscatto della posizione a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico o per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte dell'**aderente**, in quanto tali circostanze non comportano per l'**aderente familiare**, la perdita dei requisiti di partecipazione a FONDENERGIA, ex art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005.

8.4 - Il riscatto totale della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al FONDENERGIA.

## **9. Spese gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico**

9.1 E' prevista una quota di iscrizione pari ad euro 15,00, che verrà trattenuta dal primo versamento predisposto a favore di Fondenergia.

9.2. Per gli altri costi previsti nella fase di accumulo, si rinvia a quanto indicato in Nota Informativa.

## **10. Comunicazione periodica**

10.1 – Il Fondo, nei termini previsti dalla normativa vigente, invia all'**aderente familiare** la Comunicazione periodica.

## **11. Aspetti fiscali**

11.1 Ai sensi del D.Lgs. 252/2005 (art. 8, comma 5), i contributi versati nell'interesse del familiare fiscalmente a carico sono deducibili in primo luogo dal reddito complessivo della persona fiscalmente a carico nel limite complessivo annuo pari a 5.164,57 euro; qualora il reddito del familiare a carico non sia capiente per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere dedotta dal soggetto di cui questo è a carico, fermo restando il limite complessivo annuo di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Ai fini della deducibilità dei contributi, le informazioni relative ai versamenti diretti non trattenuti dal sostituto di imposta sono rese dal Fondo all'Agenzia delle Entrate ai fini del 730 precompilato (e s.m.i).

11.2 – Per quanto riguarda la comunicazione a Fondenergia dei contributi non dedotti o eccedenti il suddetto limite, l'informazione deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dal familiare non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questo è a carico. Se il familiare è a carico di più soggetti si applicano le regole generali per il riconoscimento delle deduzioni in relazione agli oneri sostenuti.

11.3 L'ammontare dei contributi non dedotto sarà escluso dalla base imponibile della prestazione erogata.

## **12. Clausola di rinvio**

12.1. – Per quanto non specificato nel presente Regolamento si applicano lo Statuto, la Nota Informativa del Fondo, nonché la normativa vigente.